

Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2022, n. 11-4981

L.R. 21/1999, articolo 52, comma 1 bis, L.R. 1/2019, articolo 110. Disposizioni per l'integrazione della dotazione finanziaria di cui alla D.G.R. n. 29-4180 del 26/11/2021 per la concessione di contributi a favore di consorzi di bonifica, enti gestori di comprensorio ed enti gestori di canali o di opere appartenenti a enti pubblici. Spesa regionale di euro 450.000,00 .

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che, la Legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 “*Norme in materia di Bonifica e Irrigazione*” e s.m.i. la quale, in particolare, sancisce che:

- all'articolo 1, comma 1, la Regione riconosce nell'attività di bonifica e d'irrigazione un mezzo permanente finalizzato allo sviluppo, alla tutela e alla valorizzazione delle produzioni agricole con particolare riguardo alla qualità, alla difesa e conservazione del suolo, alla regolazione delle acque ed alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali. La Regione riconosce altresì nei consorzi di bonifica, nei consorzi d'irrigazione e nei consorzi di bonifica e irrigazione l'organismo più idoneo allo svolgimento, da parte degli utenti interessati, delle attività di bonifica e delle attività d'irrigazione;
- all'articolo 44, comma 1, i comprensori d'irrigazione sono delimitati con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dell'esigenza di istituire gli ambiti territoriali, corrispondenti ad unità omogenee sotto il profilo idrografico e funzionale, in relazione alle esigenze di coordinamento delle utenze, di organicità degli interventi irrigui, della unitarietà delle fonti di approvvigionamento e delle reti di adduzione collettive;
- all'articolo 52, comma 1 bis, al fine di creazione di un parco progetti da presentare al finanziamento di programmi comunitari e nazionali, possono essere concessi contributi di anticipazione per le spese di progettazione a favore dei consorzi d'irrigazione, così come individuati all'articolo 45 della L.r. 21/1999;

Richiamata la Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 “*Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale*”, ed in particolare:

- l'articolo 58 che definisce gli ambiti territoriali riconosciuti dalla Regione nei quali si esplicano attività di bonifica ed irrigazione collettiva;
- l'articolo 109, commi 2 e 3, che sancisce che fino alla ridelimitazione degli ambiti territoriali di cui all'articolo 58 permangono le delimitazioni dei comprensori di bonifica, irrigui ed interregionali vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge e che gli strumenti di programmazione e di intervento e le relative modalità di gestione, già approvati alla data di entrata in vigore della stessa legge, restano efficaci fino alla data di adozione dei nuovi strumenti di programmazione e di attuazione dalla stessa previsti;
- l'articolo 110, comma 2, lettera m), comma 10, lettera a), e comma 11, lettera a), della Legge regionale 1/2019, che stabilisce che le disposizioni di cui alla Legge regionale 21/1999 restano in vigore nelle more dell'approvazione dei regolamenti attuativi e programmi regionali sugli interventi, di cui, rispettivamente, all'articolo 6, 63 e 72 della suddetta legge regionale 1/2019.

Dato atto che, con la deliberazione n. 29-4180 del 26 novembre 2021 “*Legge regionale 21/1999, articolo 52, comma 1 bis. Legge regionale 1/2019, articolo 110. Approvazione dei criteri per la concessione, per l'anno 2021, di contributi a favore di consorzi di bonifica, enti gestori di comprensorio ed enti gestori di canali o di opere appartenenti a enti pubblici. Onere di euro 2.000.000,00*”, la Giunta regionale:

- approva, ai sensi dell'articolo 52, comma 1 bis, della Legge regionale 21/1999, i criteri per la concessione per l'anno 2021, di contributi, in favore di consorzi di bonifica, enti gestori di comprensorio ai sensi dell'articolo 44 della suddetta legge regionale 21/1999 ed a enti gestori di canali o di opere appartenenti a enti pubblici, per finanziare le spese di progettazione di infrastrutture irrigue e/o di bonifica per l'approvvigionamento e gestione sostenibile ed efficiente

delle risorse idriche, destinando una dotazione finanziaria massima complessiva di euro 2.000.000,00 di fondi regionali;

- domanda alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la definizione delle modalità operative di presentazione delle richieste di contributo e rendicontazione;

- prende atto che il provvedimento non comporta oneri per il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Piemonte in quanto la dotazione finanziaria di euro 2.000.000,00 trova copertura finanziaria con l'Impegno n. 5706/2003, con l'Impegno n. 5707/2003, con l'Impegno n. 3927/2007, con l'Impegno n. 4209/2008 e con l'Impegno n. 1229/2009, quali minori risorse finanziarie utilizzate per gli interventi su infrastrutture irrigue, di cui all'articolo 52 della Legge regionale 21/1999, accertate con la determinazione dirigenziale n. 949 del 03/11/2021 e la determinazione dirigenziale n. 950 del 03/11/2021;

- prende atto altresì che le agevolazioni di cui al medesimo provvedimento non rientrano nella nozione di aiuto di stato di cui al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01).

Richiamato, inoltre la Legge regionale 13 novembre 2006 n. 35 che ha istituito l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.P.E.A.), subentrante nelle funzioni all'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (O.P.R.) istituito con Legge regionale 16/2002.

Visto il D.Lgs n. 118/2011, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*.

Dato atto che, a fronte delle necessità evidenziate nell'ambito degli incontri con i rappresentanti del Tavolo per l'Irrigazione e la Bonifica e la Direzione regionale Agricoltura e Cibo “Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura (come da documentazione agli atti), si è provveduto ad impegnare (Impegno n. 14216/2021) euro 450.000,00 sul capitolo di spesa 263453/2021 (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 – annualità 2021 – all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) per le finalità di cui alla D.G.R. n. 29-4180 del 26/11/2021, nelle more dell'attivazione di un successivo bando regionale, per la concessione, ai sensi dell'articolo 52, comma 1 bis, della Legge regionale 21/1999, di contributi, in favore di consorzi di bonifica, enti gestori di comprensorio ed enti gestori di canali o di opere appartenenti a enti pubblici, per finanziare le spese di progettazione di infrastrutture irrigue e/o di bonifica.

Dato atto, pertanto, che risulta necessario, per far fronte alle rilevanti criticità del sistema irriguo piemontese anche a causa dei sempre più persistenti periodi di siccità, e per una gestione sostenibile ed efficiente delle risorse idriche regionali, integrare la dotazione finanziaria iniziale di euro 2.000.000,00 di cui alla D.G.R. n. 29-4180 del 26/11/2021, fino ad un massimo di euro 450.000,00, per finanziare le spese di progettazione di infrastrutture irrigue e/o di bonifica.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta nuovi oneri per il bilancio gestionale regionale, in quanto la suddetta dotazione finanziaria, pari ad euro 450.000,00, trova copertura finanziaria con l'Impegno n. 14216/2021 di cui alla D.D. n. 1111 del 21/12/2021.

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*.

Visti i commi 1, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 14 del 14/10/2014.

Vista la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di disporre di integrare la dotazione finanziaria iniziale pari ad euro 2.000.000,00, di cui alla D.G.R. n. 29-4180 del 26/11/2021, fino ad un massimo di ulteriori euro 450.000,00, per la concessione, ai sensi dell'articolo 52, comma 1 bis, della Legge regionale 21/1999, di contributi, in favore di consorzi di bonifica, enti gestori di comprensorio ai sensi dell'articolo 44 della suddetta legge regionale 21/1999 ed a enti gestori di canali o di opere appartenenti a enti pubblici, per finanziare le spese di progettazione di infrastrutture irrigue e/o di bonifica per l'approvvigionamento e gestione sostenibile ed efficiente delle risorse idriche regionali;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta nuovi oneri per il bilancio gestionale regionale, in quanto la suddetta somma trova copertura finanziaria con l'Impegno n. 14216/2021 di cui alla D.D. n. 1111 del 21/12/2021;
- di dare atto che le agevolazioni di cui al presente provvedimento non rientrano nella nozione di aiuto di stato di cui al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01);
- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura" l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)